

Civile Sent. Sez. 3 Num. 1671 Anno 2016

Presidente: SALME' GIUSEPPE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 29/01/2016

**SENTENZA**

PU

sul ricorso 15711-2012 proposto da:

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, non in proprio ma per conto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona dell'avv. Riccardo De Rossi nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Periferico di Salerno della MPS Gestione Crediti Banca SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato AMALIA BOTTIGLIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO PASCA giusta procura speciale in calce al ricorso;

2015

2293

L.R.

- ricorrente -

contro

FERRIGNO LIBERATO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 786/2012 del TRIBUNALE di  
SALERNO, depositata il 10/04/2012, R.G.N. 3636/2009;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA  
RUBINO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

R.G. 15711 \ 2012

### I FATTI

L'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena ( di seguito indicato per brevità come MPS) instaurava una procedura esecutiva nei confronti di Ferrigno Andrea, agendo quale creditore ipotecario con ipoteca di secondo grado, iscritta nel 1992; intervenivano nella procedura Deutsche Bank e Ferrigno Liberato, quest'ultimo quale cessionario del credito della Cassa di Risparmio di Roma, creditore iscritto di primo grado, con ipoteca iscritta nel '90, il quale al momento dell'intervento non aveva ancora proceduto ad annotare a margine della iscrizione ipotecaria la cessione in suo favore. In sede di discussione del progetto di riparto, il Ferrigno spiegava un nuovo atto di intervento, avendo nel frattempo effettuato l'annotazione della cessione e provveduto al pagamento della relativa tassa ipotecaria, e chiedeva che gli fosse riconosciuto il grado ipotecario di primo grado sia per il capitale che per le spese di annotazione della sua surroga nella posizione della Cassa di Risparmio.

Nella ordinanza di distribuzione del ricavato della vendita (insufficiente a soddisfare integralmente il procedente e gli intervenuti) il g.e. riconosceva al Ferrigno il privilegio di cui all'art. 2855 c.c. oltre che sul credito cedutogli dalla cassa di Risparmio, anche sulle spese sostenute per l'annotazione della surroga nell'ipoteca ex art. 2843 c.c., con pari grado ipotecario ex art. 2855 c.c.

Il MPS si opponeva ex artt. 512 e 617 c.p.c. alla ordinanza di distribuzione del ricavato, chiedendo che gli fosse assegnato, quale creditore procedente titolare di ipoteca di secondo grado, anche l'importo attribuito al Ferrigno pari alle spese necessarie per l'annotazione della cessione, riconosciute come accessorie del suo credito ipotecario di primo grado, per le quali il privilegio riconosciuto non era dovuto.

Il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, deducendo dal carattere costitutivo della annotazione nei registri immobiliari della cessione di un credito da un soggetto all'altro quanto alla modifica dal lato soggettivo del rapporto ipotecario il fatto che, pur in mancanza di una espressa previsione nell'art. 2855 c.c., anche le spese sostenute per l'annotazione (come quelle per l'atto di costituzione dell'ipoteca, per l'iscrizione

L.R.



ipotecaria e per la sua rinnovazione, espressamente previste, nonché le spese ordinarie occorrenti per l'intervento nel processo esecutivo) godessero del privilegio di cui all'art. 2855 c.c.

La MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di Ferrigno Liberato, avverso la sentenza n. 786 del 2012 depositata in data 10.4.2012 dal Tribunale di Salerno, notificata il 24.4.2012.

Il Ferrigno, intimato, non ha svolto attività difensiva.

### LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico suo motivo di ricorso, il MPS denuncia la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 2855 e 2809 c.c. sostenendo che le spese che godono dello stesso privilegio dell'ipoteca, ex art. 2855 c.c., sono solo quelle strettamente ad essa accessorie. Essendo la funzione dell'annotazione quella di rendere opponibile ai terzi la successione a titolo particolare nella titolarità del credito garantito da ipoteca, e non una funzione costitutiva della garanzia ipotecaria stessa, ritiene il ricorrente che il giudice di merito abbia errato nel riconoscere anche ad esse il privilegio ipotecario, compiendo tra l'altro una inammissibile estensione analogica di una norma tassativa. Aggiunge l'istituto di credito che diversamente opinando, il creditore pignoratorio e gli interventori si vedrebbero opporre come legittima causa di prelazione una iscrizione successiva alla trascrizione del pignoramento.

il ricorso è fondato e va accolto quanto alla denunciata violazione di legge.

La questione sottoposta all'attenzione della corte è se le spese di annotazione della cessione della titolarità di una iscrizione ipotecaria a margine dell'iscrizione stessa rientrino tra le spese accessorie dell'ipoteca per le quali l'art. 2855 consente la collocazione nello stesso grado delle spese dell'atto di costituzione ipotecaria.

L'annotazione a margine della iscrizione ipotecaria dell'atto di cessione ha carattere necessario e costitutivo esclusivamente in relazione alla modificazione del rapporto ipotecario dal lato soggettivo, rappresentando un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento del diritto ipotecario, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (sostituzione già operativa in ragione del negozio sottostante), ma altresì nella prelazione

L.R.

nei confronti dei creditori concorrenti, per cui la mancata annotazione nei confronti dei terzi priva di effetti la trasmissione del vincolo; l'annotazione pertanto svolge una funzione di opponibilità ai terzi della intervenuta modifica soggettiva del credito (Cass. n. 17644 del 2007).

La funzione della annotazione inerisce alla identificazione corretta del soggetto cessionario del credito e fruitore, in conseguenza di ciò e della annotazione della cessione a margine della iscrizione ipotecaria, della garanzia stessa, mentre non spiega alcuna valenza costitutiva della garanzia in sè, che già è presente ed iscritta.

Poiché l'annotazione non incide né sulla costituzione né sul mantenimento o sulla rinnovazione della garanzia ipotecaria, rispetto alla quale essa non svolge nessuna funzione costitutiva, le spese sostenute per l'annotazione non svolgono una funzione che sia strettamente accessoria all'ipoteca, in misura tale da giustificare che prendano lo stesso grado.

A ciò si aggiunge che l'elenco delle voci alle quali, in relazione alla loro stretta accessorialità all'ipoteca, alla sua costituzione o alla sua rinnovazione si estende il privilegio ipotecario sono espressamente indicate dall'art. 2855 c.c., le cui ipotesi devono ritenersi tassative, e come tali non ampliabili con il ricorso alla analogia.

Il motivo di ricorso va quindi accolto in applicazione del seguente principio di diritto :

*"Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell'ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l'annotazione avendo l'annotazione solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca".*

La sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento dell'opposizione, con rinvio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno.

Le spese della opposizione distributiva e del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Salerno.

Liquida le spese del giudizio di cassazione in complessivi euro 2.500,00 di cui 200,00 per esborsi oltre contributo spese generali ed accessori; liquida le spese del giudizio di opposizione in complessivi euro 4.000,00, di cui 200,00 per spese ed euro 1.400,00 per diritti, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 24 novembre 2015

**Il Consigliere estensore**

**Il Presidente**